

PATTO PARASOCIALE

L'anno 2017, il giorno 20 dicembre, tra

Il **Comune di Monza**, in persona del Sindaco Sig. Dario Allevi, che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto Comunale e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 dell'11 dicembre 2017 (il "**Comune di Monza**");

e

Il **Comune di Como**, in persona del Sindaco Sig. Mario Landriscina, che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto Comunale e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dell'11 dicembre 2017 (il "**Comune di Como**");

e

A2A S.p.a., con sede legale in Brescia, Via Lamarmora, 230, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 11957540153, qui rappresentata dal Sig. Giovanni Valotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ("**A2A**");

Il Comune di Monza, il Comune di Como e A2A sono di seguito congiuntamente denominati le "**Parti**", e ciascuno di esse una "**Parte**".

Premesso che

- A. Il Comune di Monza è attualmente socio di Acsm-Agam S.p.A nella misura del 27,1 % del capitale sociale possedendo n. 20.781.952 azioni;
- B. Il Comune di Como è attualmente socio di Acsm-Agam S.p.A. nella misura del 24,8 % del capitale sociale possedendo n. 18.972.000 azioni;
- C. A2A è attualmente socio di Acsm-Agam S.p.A. nella misura del 23,9 % del capitale sociale possedendo n. 18.340.652 azioni;



- D. L'attuale compagine societaria consegue alla fusione per incorporazione di AGAM S.p.A., con sede in Monza via Canova 3, in ACSM S.p.A. con sede in Como, via P. Stazzi n. 2, la cui efficacia ha avuto decorrenza dal 1 gennaio 2009;
- E. In data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Patto Parasociale tra i futuri soci al fine di regolare alcuni aspetti della *corporate governance* della Società post fusione;
- F. In data 29 dicembre 2011 il Patto Parasociale è stato rinnovato tra i medesimi soci con l'introduzione di alcune modifiche;
- G. In data 18 dicembre 2014 il Patto Parasociale è stato rinnovato tra i medesimi soci senza modifica alcuna;
- H. Con il presente patto (il "**Patto**") le Parti intendono non rinnovare il Patto Parasociale vigente e sottoscriverne uno di identico contenuto ma con durata pari a un anno, sempre al fine di regolare alcuni aspetti della *corporate governance* della Società.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che, unitamente agli allegati al presente Patto forma parte integrante e sostanziale del presente Patto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

1.1 Consiglio di Amministrazione.

(a) Le Parti convengono che il Comune di Monza, il Comune di Como e A2A hanno l'obbligo di presentare un'unica lista (la "**Lista Amministratori**") di dieci candidati da sottoporre al voto degli azionisti in occasione di ogni assemblea convocata a deliberare la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e della disposizione di cui all'art. 16 dello Statuto e che ciascuna delle Parti avrà l'obbligo di votare. Nell'ambito di tale lista: (i) il Comune che a norma del successivo Articolo 3, par. (a) indicherà il Presidente del

Consiglio di Amministrazione avrà il diritto di designare quattro dei dieci candidati consiglieri da inserirsi al primo, al terzo, al quinto e al nono posto della Lista Amministratori **(ii)**, il Comune che a norma del successivo Articolo 3, par. (a) indicherà il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà il diritto di designare quattro dei dieci candidati consiglieri da inserirsi al secondo, al quarto, al sesto e al decimo posto della Lista Amministratori; e **(iii)** A2A avrà il diritto di designare due dei dieci candidati consiglieri da inserirsi al settimo e all'ottavo posto della Lista Amministratori.

(b) Gli eventuali amministratori indipendenti e/o di genere minoritario da inserirsi nella Lista Amministratori ai sensi di legge o dei codici di autodisciplina delle società quotate cui la Società ha dichiarato di aderire saranno scelti tra i candidati designati dal Comune di Monza e dal Comune di Como, in pari numero. Ciascuna delle Parti avrà l'obbligo di comunicare alle altre Parti i nominativi dei propri candidati consiglieri con preavviso di almeno 3 (tre) giorni di calendario rispetto al termine previsto dall'art. 16 dello Statuto ovvero rispetto al più breve termine per il deposito delle liste presentate dai soci previsto dai codici di autodisciplina delle società quotate cui la Società ha dichiarato di aderire, unitamente: **(i)** alle accettazioni irrevocabili dell'incarico di detti candidati, **(ii)** all'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, **(iii)** al *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali e **(iv)** ad ogni altra informazione o documento richiesto al fine della valida inclusione di detti candidati all'interno della Lista Amministratori presentata ai sensi di legge, di Statuto o dei codici di autodisciplina delle società quotate cui la Società ha dichiarato di aderire.

(c) Le Parti si impegnano a fare sì che nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione della Società dovesse decadere dalla propria carica, il sostituto sia nominato per cooptazione su designazione della Parte che aveva designato l'amministratore uscente. A tal fine e nella misura in cui ciò risulti necessario, ciascuna delle Parti procurerà anche il rifiuto di accettare l'incarico da parte del candidato non eletto di propria designazione.

(d) Resta inoltre inteso che laddove, per qualsivoglia ragione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenisse mediante voto assembleare senza applicazione del meccanismo del voto di lista, le Parti procureranno che il Consiglio di

Amministrazione così eletto sia comunque composto di membri di loro espressione nelle proporzioni pattuite ai sensi del precedente par. (a).

1.2 Collegio Sindacale.

(a) Le Parti avranno l'obbligo di presentare congiuntamente un'unica lista (la "**Lista Sindaci**") di tre candidati a sindaci effettivi (da indicare al primo, al secondo ed al terzo posto della Lista Sindaci) e due candidati a sindaci supplenti (da indicare al quarto ed al quinto posto della Lista Sindaci), da sottoporre al voto degli azionisti in occasione di ogni assemblea convocata a deliberare la nomina di un nuovo Collegio Sindacale ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e della disposizione di cui all'art. 25 dello Statuto.

(b) Nella suddetta Lista Sindaci, che ciascuna delle Parti avrà l'obbligo di votare: **(i)** il Comune che a norma del successivo Articolo 3, par. (a) indicherà in relazione all'esercizio in corso il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà il diritto di designare: un sindaco da inserirsi nel primo posto della lista, un sindaco da inserirsi al terzo posto della Lista Sindaci e un sindaco da inserirsi al quinto posto della Lista Sindaci; **(ii)** l'altro Comune avrà il diritto di designare: un sindaco da inserirsi nel secondo posto della Lista Sindaci e un sindaco da inserirsi al quarto posto della Lista Sindaci.

(c) Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale ulteriori rispetto alla Lista Sindaci, le Parti procureranno che il sindaco inserito al primo posto della Lista Sindaci sia eletto Presidente del Collegio Sindacale.

(d) I nominativi dei candidati sindaci espressi dal Comune di Como, dal Comune di Monza dovranno essere comunicati a tutte le Parti con preavviso di almeno 3 (tre) giorni di calendario rispetto al termine previsto dall'art. 25 dello Statuto ovvero rispetto al più breve termine previsto per il deposito delle liste presentate dai soci dai codici di autodisciplina delle società quotate cui la Società ha dichiarato di aderire, unitamente **(i)** alle accettazioni irrevocabili dell'incarico di detti candidati, **(ii)** all'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di incompatibilità, **(iii)** all'attestazione dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina e **(iv)** ad ogni altra informazione o documento richiesto ai sensi di legge, di Statuto o dei

codici di autodisciplina delle società quotate cui la Società ha dichiarato di aderire al fine della valida inclusione di detti candidati all'interno della Lista Sindaci.

(e) Resta inoltre inteso che laddove, per qualsivoglia ragione, la nomina del Collegio Sindacale avvenisse mediante voto assembleare senza applicazione del meccanismo del voto di lista, le Parti procureranno che il Collegio Sindacale così eletto sia comunque composto di membri di espressione del Comune di Como e del Comune di Monza nelle proporzioni pattuite ai sensi dei precedenti par. (b) e (c).

(f) Le Parti si danno atto che nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, dovesse decadere dalla propria carica per qualsivoglia ragione il sindaco effettivo o supplente di espressione del Comune di Monza o del Comune di Como, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato dall'assemblea conformemente allo Statuto e all'art. 2401 c.c. su designazione della Parte che aveva designato il sindaco uscente.

ARTICOLO 2

Delibere Assembleari

2.1 In ogni caso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, le Parti si impegnano a procedere ad una preventiva reciproca consultazione con l'obiettivo di buona fede di raggiungere un accordo e/o di individuare un orientamento comune sugli argomenti sottoposti all'esame dell'assemblea.

2.2 A tal fine, su richiesta inviata da una Parte all'altra con almeno dieci giorni di calendario di preavviso rispetto alla data fissata per la prima convocazione di ciascuna assemblea degli azionisti della Società, le Parti si riuniranno (anche informalmente mediante video o teleconferenza) almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. Ad esito della riunione di consultazione tra le Parti, ove richiesto anche da una sola di esse, si terrà nota degli argomenti trattati mediante stesura di apposito verbale da parte di un segretario all'uopo designato. Resta inteso che ciascuna Parte avrà la facoltà di invitare, ad ognuna delle riunioni di consultazione, gli amministratori della Società di propria designazione.



2.3 In caso di mancato accordo unanime tra le Parti circa il voto da esprimere con riguardo a delibere dell'assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto modifiche statutarie, nessuna delle Parti potrà esprimere voto favorevole in sede assembleare e avrà l'obbligo di astenersi dal voto.

ARTICOLO 3

Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato

(a) Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (c), le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a procurare che per i primi tre anni solari successivi (e quindi sino al 31 dicembre 2020), sia nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere indicato dal Comune di Monza, e quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere indicato dal Comune di Como, essendo inteso che – in applicazione del criterio dell'alternanza – per i tre anni solari successivi la carica di Presidenza del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da un consigliere indicato dal Comune di Como e la carica del Vice-Presidente sarà ricoperta da un consigliere indicato dal Comune di Monza, e così via per i trienni solari successivi.

(b) La nomina alla carica di Presidente e Vice-Presidente sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione (e non dall'assemblea) e, alla scadenza di ciascun triennio solare, il Comune di Monza e il Comune di Como procureranno, ciascuno per quanto di competenza, che il Presidente e il Vice-Presidente rinuncino all'attribuzione della relativa carica per consentire il pronto adempimento del principio di alternanza di cui al precedente paragrafo (a) durante la prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla scadenza di detto triennio.

(c) Qualora una delle Parti comunichi che non intende rinnovare il presente Patto successivamente alla scadenza di cui al successivo Articolo 6, le Parti si danno atto e convengono che, in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo (a) e al precedente paragrafo (b), il Comune di Monza e il Comune di Como procureranno, ciascuno per quanto di competenza, che il Presidente e il Vice-Presidente rinuncino all'attribuzione della relativa carica per consentire il pronto adempimento del principio di alternanza di cui al precedente paragrafo (a) entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi allo scadere dei sei mesi precedenti il termine di durata del Patto, e comunque in tempo utile affinché la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Vice-Presidente possa essere

deliberata nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società successiva alla disdetta del presente Patto.

(d) È inteso che il Consiglio di Amministrazione attribuirà al Presidente e al Vice-Presidente le responsabilità, competenze e poteri sinteticamente descritti nell'Allegato Poteri al presente Patto.

(e) L'Amministratore Delegato sarà designato da A2A, previo consenso, che non potrà comunque essere irragionevolmente negato, del Comune di Monza e del Comune di Como. All'Amministratore Delegato saranno conferiti i poteri di gestione che non siano espressamente riservati al Presidente, al Vice-Presidente, al Consiglio di Amministrazione sinteticamente descritti nell'Allegato Poteri al presente Patto.

ARTICOLO 4

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente Patto, le deliberazioni riguardanti le materie indicate all'art. 19 dello Statuto sociale e nell'Allegato Poteri saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (in aggiunta alle materie per le quali la legge prevede la competenza esclusiva del medesimo), e non potranno da quest'ultimo essere delegate ad alcun amministratore o comitato e dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori di espressione del Comune di Monza, del Comune di Como e di A2A.

ARTICOLO 5

Vincoli al possesso azionario

Per tutta la durata del presente Patto, A2A si impegna a non incrementare, direttamente o tramite società o enti controllati (secondo l'accezione di "controllo" di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 98/1998), dei quali garantisce il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'art 1381 c.c., la partecipazione posseduta nella Società al momento di efficacia della Fusione in misura tale che essa superi – in qualsiasi momento durante la vigenza del presente Patto – la partecipazione inferiore tra quelle singolarmente detenute dal



Comune di Como e dal Comune di Monza nel rispetto di quanto previsto al successivo capoverso.

Per tutta la durata del Patto, il Comune di Monza ed il Comune di Como si impegnano, ognuno per se, a non ridurre la propria partecipazione al di sotto del 24,8% (ventiquattro virgola otto per cento) attualmente detenuta dal Comune di Como.

ARTICOLO 6

Durata

Il presente Patto comincerà a produrre effetti dal 1 gennaio 2018 e avrà durata per un anno.

Sarà in ogni caso obbligo delle Parti dichiarare con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla suddetta scadenza se intendono o meno rinnovare il Patto.

ARTICOLO 7

Sedi

Le Parti confermano che la sede legale della Società resta stabilita in Monza e quella amministrativa in Como, nonché che permarranno a Monza e a Como le attuali sedi operative.

ARTICOLO 8

Disposizioni Generali

8.1 Comunicazioni e Notifiche.

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata: *(i)* in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa, e *(ii)* in caso di spedizione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato

(anche automaticamente a mezzo telefax) il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

- se al Comune di Monza:

Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, Monza

Alla c.a.: Sindaco *pro tempore*

Telefax: +390392372557

- se al Comune di Como:

Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 Palazzo Cernezzini, Cortile antico,
Como

Alla c.a.: Sindaco *pro tempore*

Telefax: +39031271470

- se a A2A:

A2A S.p.A. Corso di Porta Vittoria n. 4, Milano

Alla c.a.: Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*

Telefax: +390277203375

Le variazioni degli indirizzi e dei numeri dei telefax delle Parti dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste al presente paragrafo 8.1 con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

8.2 Assenza di solidarietà.

Le obbligazioni delle Parti assunte ai sensi del presente Patto si intendono assunte in via disgiunta senza obblighi solidali.

8.3 Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste.

8.4 Promessa del fatto del terzo.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si impegna a far si che ...", "farà si che ..." ed equivalenti adottate in questo Patto, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del c.c.

8.5 Legge regolatrice.

Il presente Patto è regolato dalla legge italiana.

8.6 Invalidità Parziale.

Nel caso una o più delle pattuizioni del presente Patto risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Patto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

8.7 Modifiche.

Qualsiasi modifica del presente Patto sarà efficace e vincolante solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

8.8 Attuazione del Patto

Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari ad opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni di cui al presente Patto e ad astenersi dall'intraprendere iniziative o tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le pattuizioni medesime e si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere affinché la Società si conformi alle disposizioni del presente Patto.



8.9 Comunicati e pubblicazioni

Le Parti si impegnano a concordare preventivamente il testo di ogni comunicato che dalle stesse dovesse essere reso in relazione all'oggetto del presente Patto, in ottemperanza alle applicabili norme di legge e di regolamento. Le Parti si danno inoltre atto che il presente Patto dovrà essere oggetto di pubblicazione e di deposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 TUF.

8.10 Riservatezza

Per tutta la durata del presente Patto le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non portare a conoscenza di terzi informazioni e dati di carattere riservato riguardanti la Società e le società da questa controllate fatta eccezione per le informazioni che debbano essere rese pubbliche in virtù di obblighi di legge o regolamentari (ivi incluse disposizioni cogenti di autorità di controllo).

ARTICOLO 9

Arbitrato

9.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.2, tutte le controversie derivanti dal Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, di cui il primo nominato dalla Parte che instaura il giudizio, il secondo nominato dall'altra Parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri designati dalle Parti, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Resta ferma la competenza del Foro di Monza per tutti i provvedimenti per loro natura non emanabili dal Collegio Arbitrale, e segnatamente per i provvedimenti cautelari.




9.2 Qualora, per qualsiasi motivo, sorgesse una controversia plurilaterale tra il Comune di Como, il Comune di Monza e A2A, tale controversia plurilaterale dovrà essere risolta da tre arbitri, tutti nominati congiuntamente dai soggetti in lite, ovvero - in assenza di tale accordo entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta fattane agli altri soggetti in lite da quello più diligente fra essi – nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Tale controversia plurilaterale sarà disciplinata in conformità alle disposizioni del presente Articolo 9, in quanto compatibili.

9.3 Le Parti eleggono domicilio ai rispettivi indirizzi per la trasmissione delle comunicazioni o notifiche di cui al paragrafo 8.1 presso i quali dovranno pertanto effettuarsi eventuali notificazioni giudiziarie nell'ambito di qualsiasi causa o procedimento connesso al presente Patto.

* * *

Comune di Monza



A2A S.p.a.



Comune di Como



ALLEGATO "POTERI" AL PATTO PARASOCIALE

RIPARTIZIONE DEI POTERI TRA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

È l'organo deputato a curare che le deliberazioni dell'Assemblea abbiano corretta e pronta esecuzione.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti atti:

- (a) l'esame e l'approvazione dei budget economico-finanziari annuali (ivi inclusi i progetti di investimento) nonché dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del gruppo ad essa facente capo, elaborati dall'Amministratore Delegato nel rispetto delle linee generali di indirizzo strategico della Società e del Gruppo;
- (b) l'esame e l'approvazione delle operazioni, non comprese nei documenti di cui alla precedente lettera (a), aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; ; ciascuna delle descritte operazioni potrà essere valutata anche a seguito di eventuale proposta in tal senso elaborata dall'Amministratore Delegato;
- (c) la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del gruppo ad essa facente capo secondo quanto riportato dall'Amministratore Delegato;
- (d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società di aziende o di rami di azienda, e in generale l'effettuazione di atti dispositivi su attività strategiche e rilevanti per la Società, la costituzione di joint venture, di consorzi o alleanze, che comportino un impegno pluriennale per la Società o comunque un impegno economico superiore ad Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila virgola zerozero);
- (e) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- (f) la nomina di Amministratori Delegati e di comitati esecutivi; l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori, definendone il contenuto, i limiti, le eventuali modalità d'esercizio esercizio e la periodicità, che non potrà comunque essere inferiore al trimestre, con la quale i delegati riferiscono circa l'attività svolta nell'esercizio dei poteri attribuiti; la determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori muniti di deleghe e dei soggetti che ricoprono particolari cariche;
- (g) l'approvazione (i) del progetto di bilancio d'esercizio, corredato con una relazione sulla gestione; (ii) del bilancio consolidato del Gruppo, corredato anch'esso con una relazione sulla gestione; (iii) della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun anno; (iv) dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo ed al 30 settembre di ciascun anno;
- (h) la definizione delle linee generali di indirizzo strategico della Società e del Gruppo nonché della struttura societaria del Gruppo;
- (i) la formulazione di proposte per la destinazione dell'utile di bilancio;
- (j) la distribuzione agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo;
- (k) il conferimento dei poteri e delle attribuzioni al Direttore Generale;

- (l) la nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 *bis* del D.Lgs. 58/98;
- (m) la deliberazione sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge, previste dall'art. 2381 del Codice Civile.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno essere informati, anche a cura dei consiglieri delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'organo amministrativo collegiale confronta periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, presiede l'Assemblea e svolge le funzioni in capo ad esso previste per legge.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

Spetta al Presidente coordinare la circolazione dei flussi informativi verso gli altri Consiglieri, in maniera tale che gli stessi siano consapevoli dell'andamento aziendale e possano apportare effettivamente il loro contributo ai lavori consiliari.

Il Presidente, al fine della realizzazione di un'ottimale coordinamento e gestione del riparto di competenze fra gli organi delegati apicali, è altresì investito di deleghe operative.

Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.

In tale quadro, si occupa in particolare della gestione delle funzioni concernenti le relazioni esterne, la comunicazione di Gruppo, i rapporti istituzionali.

Al Presidente, entro il predetto suo ambito di competenza, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) dare esecuzione, per quanto rientrante nelle proprie competenze funzionali, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintendere alla puntuale attuazione delle stesse;
- b) sovrintendere ai rapporti con gli organismi istituzionali pubblici, nazionali o sovranazionali, con gli Azionisti e le Associazioni rappresentative, nonché alle relazioni esterne della Società;
- c) promuovere, definire e coordinare le strategie di comunicazione della Società nonché sovrintendere alle politiche per l'immagine del Gruppo e di tutte le partecipate, e, nell'esercizio di tali funzioni, sottoscrivere e/o rilasciare dichiarazioni, interviste e comunicati e comparire in pubblico in nome e per conto della Società;
- d) rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio in tutti i gradi di giurisdizione, civile, amministrativa, tributaria a davanti a collegi arbitrali, con facoltà di nominare procuratori ed avvocati;

- e) rappresentare la Società nei rapporti con Borsa Italiana e con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, a tal fine compiendo gli atti, sottoscrivendo le comunicazioni e provvedendo agli adempimenti societari previsti dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi;
- f) rappresentare la Società nelle relazioni con gli Enti pubblici soci nonché rappresentare la Società attivamente e passivamente di fronte all'Amministrazione Finanziaria e Commissioni di ogni ordine e grado, Enti e Uffici Pubblici e Privati, Camere di Commercio, Banca d'Italia, Ministero per il Commercio con l'Estero e Ufficio Italiano dei Cambi nonché ogni altra Pubblica Amministrazione, Autorità;

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In aggiunta, spetta al Vice Presidente il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione in conformità con quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la Presidenza del Comitato consiliare per il Controllo Interno e, in tale ambito, il potere di definire l'assetto organizzativo della Funzione Internal Auditing, collocandola sotto la propria vigilanza e responsabilità, al fine di presidiare efficacemente i rischi tipici delle principali attività esercitate dalla Società e dalle sue controllate, compresa la verifica della corretta applicazione delle tariffe, nonché al fine di seguire la dinamica e l'adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, del sistema di controllo interno della Società e di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci;

Egli inoltre riferirà al Consiglio di Amministrazione in ordine ai contenuti dei report che la Funzione Internal Auditing periodicamente effettuerà relativamente alle attività degli organi sociali.

Al Vice Presidente spetterà inoltre la responsabilità di conferire incarichi ad avvocati per la rappresentanza della Società in giudizio e dinanzi ad ogni Autorità, in ogni ambito.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione nominerà fra i propri membri un Amministratore Delegato, delegando allo stesso determinate attribuzioni, salve le limitazioni di legge, regolamentari e statutarie.

In ogni caso, le deleghe dovranno essere attribuite in modo tale da non privare, in alcun modo, il Consiglio di Amministrazione delle sue prerogative fondamentali.

Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio di Amministrazione e quelle che il medesimo si riserva di mantenere entro la propria sfera di attività, l'Amministratore Delegato avrà i seguenti poteri:

- (a) predisporre i piani strategici della Società, nonché le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- (b) sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il compimento di operazioni, non comprese nei documenti di cui alla precedente lettera (a), aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate ed all'acquisto o cessione di partecipazioni;
- (c) formulare al Consiglio di Amministrazione le proposte per le scelte strategiche volte allo sviluppo societario e di politica aziendale al fine di verificarne la compatibilità con la struttura finanziaria ed organizzativa della Società;



- (d) predisporre i budget annuali e pluriennali, nonché il piano di investimenti della Società previsto nel budget e/o nel piano pluriennale;
- (e) dare attuazione alle politiche aziendali di sviluppo sia territoriale che di *business*, anche mediante acquisizioni o aggregazioni societarie, e/o trasferimenti di aziende e/o rami di azienda, il tutto nell'ambito delle direttive strategiche fissate dal Consiglio; condurre le relative trattative, sottoscrivere gli atti prodromici eventualmente necessari per il proseguimento delle varie fasi delle negoziazioni, con obbligo di sottoporre l'esito delle predette al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione;
- (f) attuare il piano degli investimenti della Società incluso nei budget annuali, pluriennali e/o nei piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione con facoltà, entro i limiti di spesa approvati, di stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti in particolare per lavori e forniture occorrenti per la costruzione o trasformazione e per la manutenzione straordinaria di immobili ed impianti, ivi comprendendo l'acquisto dei relativi arredi, delle attrezzature, dei macchinari e dei beni mobili in genere;
- (g) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla stipula di patti parasociali di particolare rilevanza strategica, relativi alla partecipazione al capitale di società quotate di diritto italiano e/o straniero;
- (h) in funzione dell'attuazione dei poteri conferiti, instaurare, nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto nei limiti di Euro 125.000 per ciascun incarico;
- (i) adottare, quando ricorra l'urgente necessità della tutela degli interessi della Società o del Gruppo, ogni altra deliberazione che altrimenti spetterebbe al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di spesa di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), escluse quelle contemplate dall'art. 2381 del Codice Civile, tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in tema di operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con parti correlate, ovvero atipiche o inusuali. Delle operazioni rilevanti poste in essere in attuazione della delega, l'Amministratore Delegato è tenuto a dare informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima adunanza utile successiva all'esercizio dei poteri delegati, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati;
- (j) assumere la gestione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro della Società
- (k) Inoltre all'Amministratore Delegato verranno conferiti i poteri di ordinaria amministrazione necessari allo svolgimento dell'attività aziendale con particolare riferimento alle seguenti aree: 1) Rappresentanza in giudizio e nel contenzioso amministrativo e tributario; 2) Rappresentanza nei confronti di soggetti pubblici e privati per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi; 3) Diritti di garanzia; 4) Rapporti con Enti e Amministrazioni pubbliche; 5) Amministrazione e Finanza; 6) Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro della Società; 7) Contratti di acquisto di beni, servizi e forniture; 8) Rapporti inerenti i servizi e le attività svolti dalla Società; 9) Contratti di Locazione Immobili; 10) Contratti di assicurazione e gestione sinistri.
- (l) conferire e revocare procure nell'ambito dei propri poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche;

* * *